

# **TI\_GERICHTE 42.2010.39 vom 21. Dezember 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-12-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2010.39](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2010.39)

FR: TI\_GERICHTE 42.2010.39 du 21 décembre 2011

IT: TI\_GERICHTE 42.2010.39 del 21 dicembre 2011

## **Regeste**

IPG (che si pretende) versate a torto a militi della protezione civile. Richiesta di restituzione. Perenzione del relativo diritto

## **Erwägungen**

### **E. 7**

novembre 2008 , data in cui l'UFPP ha trasmesso alla SMPP le liste dei giorni di servizio prestati durante il 2006. In effetti, appare ragionevole ritenere che la SMPP, nella sua qualità di organo esecutivo responsabile della protezione civile, avrebbe dovuto essere in grado, entro due mesi a contare dalla richiesta di collaborazione pervenutale, di classificare i giorni di servizio prestati dal milite secondo il genere di intervento, in modo da determinare la somma delle IPG eventualmente pagate in eccesso. In tale contesto, il TCA ricorda che la giurisprudenza federale, in presenza di indizi circa una possibile pretesa di restituzione, concede all'autorità un periodo sino a un massimo di quattro mesi per compiere gli accertamenti ancora necessari (cfr. il consid. 2.3. del presente giudizio). Ora, nella concreta evenienza, un termine di due mesi costituisce un periodo di tempo senz'altro adeguato, visto che i dati contenuti nelle liste elaborate dall'UFPP, e ricevute dalla SMPP, rappresentavano ben più di semplici indizi. In questo ordine di idee, é utile evidenziare che quella afferente ai giorni di protezione civile svolti nel 2006, era la seconda tappa dell'operazione Argus, avviata quando già dai controlli dei giorni di servizio compiuti tra il 2002 e il 2005 erano emerse delle numerose irregolarità. Anche in questa eventualità, si deve dunque concludere che, al momento dell'emanazione della decisione formale del 16 aprile 2010, era già subentrata la perenzione del diritto alla restituzione. Per il resto, appare irrilevante l'argomento secondo il quale il ritardo accumulato dall'UFPP nell'effettuare le verifiche di legalità non sarebbe opponibile alla CO 1, la quale sarebbe venuta a conoscenza delle irregolarità soltanto "... quando ha ricevuto le liste allestite dall'UFPP e quindi il 7 dicembre 2009." (cfr. doc. III). Al riguardo, basti ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, per l'inizio del termine annuo di perenzione, é sufficiente la conoscenza dei fatti essenziali anche da parte di una sola delle unità amministrative incaricate (direttamente o indirettamente; si vedano i riferimenti citati al consid. 2.4. di questo giudizio).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.